

**VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DELLE ASSOCIATE
REPUBBLICA ITALIANA**

REGISTRATO AD AREZZO

IL 29/01/2019

AL N. 971 Serie 17

Il ventidue gennaio duemiladiciannove.

22 gennaio 2019

In Arezzo, Via G. Garibaldi n. 143, presso i locali della Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo, ad ore nove e trenta pomeridiane.

Avanti a me dott. Roberto Pisapia notaio in Montevarchi, iscritto nel Collegio Notarile di Arezzo, è presente il signor

CANCIALLI PATRIZIO, nato a Figline Valdarno (FI) il 11 febbraio 1950, domiciliato per la carica ove appresso quale Presidente del Consiglio Direttivo del

"Comitato Zonale delle Misericordie della Provincia di Arezzo" con sede in Arezzo (AR), Garibaldi n. 143, c.f. 92089340514.

Comparsa della cui identità personale sono certo.

Il signor Cancialli Patrizio nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, mi dichiara che trovasi qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) ommissis ...

2) Presentazione, discussione ed approvazione delle modifiche allo Statuto del Comitato, per adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017).

A norma dell'art. 13 dello statuto sociale presiede esso medesimo signor Cancialli Patrizio, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale, dopo aver constatato:

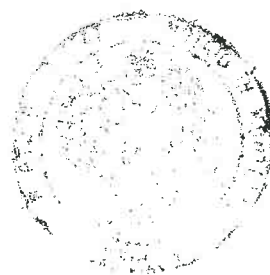
- la regolarità della convocazione;
- che sono presenti, perfettamente legittimati ad intervenire, in proprio n. ventitre associate e per deleghe, che si conservano agli atti sociali, n. quattro associate, e complessivamente n. ventisette associate su trentacinque il tutto come da Foglio Presenze, che si allega al presente atto sotto lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti:

esso medesimo signor Cancialli Patrizio, Presidente, Perini Mario segretario, Salvadori Paola, Bernardini Luciano, Bilotta Antonio, Conticini Gabriele, Redenti Massimo, Parigi Alessandro

- che del Consiglio dei Sindaci: Simonetti Enzo, Bani Paolo
- che del Consiglio dei Provibiri Bianchi Enzo

D I C H I A R A

validamente costituita la presente assemblea atta a



deliberare sul capo all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi per i quali appare necessario adeguare lo statuto del Comitato alle direttive e disposizione dettate dal Decreto Legislativo n. 117/2017 riguardanti il Codice del Terzo Settore, ed espone all'Assemblea le varie modifiche ed integrazioni apportate allo statuto vigente, soffermandosi in modo particolare sugli articoli riguardanti le finalità, gli scopi, le assemblee e le norme transitorie, modifiche tutte ben note alle associate.

Il Presidente inoltre informa l'assemblea, che con comunicazione avvenuta in data 23 novembre 2018, il Consiglio dei Saggi ha espresso parere favorevole alle modifiche.

Dopo breve discussione, l'assemblea, con votazione unanime

D E L I B E R A

di approvare il nuovo testo dello statuto del Comitato, adeguato alle nuove normative sulle disposizione del Codice del Terzo Settore, che si allega al presente atto sotto lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente che dichiara di averne preso visione al di fuori dell'assemblea, unitamente alle associate.

L'assemblea inoltre, sempre all'unanimità, delibera di dare mandato al signor Cancialli Patrizio di introdurre al presente atto, e ad ogni suo allegato, tutte quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto oltre la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), trattandosi di delibera al fine di adeguare lo statuto a modifiche e/o integrazioni normative.

Di

questo atto scritto da persona fida e da me in uno foglio per quattro facciate, ho dato lettura al comparente che l'approva e sottoscrive alle nove e quarantacinque pomeridiane ora in cui si dichiara sciolta la presente assemblea.

F.to CANCELLI PATRIZIO

F.to PISAPIA ROBERTO

ALLE GATO A

Comitato zonale delle Misericordie
della Provincia di Arezzo

Riunione del 22/11/2015 Luogo AREZZO

ALLEGATO "B" AL N° 34841 DI RACC.

Statuto

Comitato Zonale delle Misericordie della Provincia di Arezzo

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e struttura

1. È costituita tra le Misericordie della provincia di Arezzo l'Associazione – (Ente Terzo Settore) ETS/ODV (Organizzazione Di Volontariato) ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 117/2017 – denominata "Comitato Zonale delle Misericordie della Provincia di Arezzo", in seguito semplicemente Comitato, con sede legale in Arezzo e sedi operative in tutte le sedi delle Misericordie aderenti e le loro sezioni.

2. Il Comitato zonale della Provincia di Arezzo si riconosce nei valori e principi ispiratori della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e ne mantiene salde le motivazioni, uniformandosi ed adeguandosi al suo Statuto.

3. Il Comitato è costituito agli effetti giuridici come Associazione secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore contenuto nel d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 2 – Forma giuridica

1. Il Comitato è un'associazione di volontariato costituita e organizzata ai sensi del Codice Civile e delle vigenti leggi di settore, è apartitico ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono, mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 3 – Durata

1. La durata del Comitato è illimitata. Questo potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea, in seduta straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le specifiche modalità proprie della seduta straordinaria e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, comma 3, c.c.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio del Comitato sarà devoluto alla Federazione delle Misericordie della Toscana, in alternativa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o ad altro analogo ETS/ODV o a fini di pubblica utilità, ai sensi e nel rispetto dell'art. 9, d.lgs n. 117/2017.

Articolo 4 – Finalità

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 117/2017, esercita le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;

p) attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. Il Comitato, in particolare, esercita i seguenti compiti:

a) promuovere e valorizzare il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento della Misericordia;

b) tutelare i diritti e gli interessi delle Associate in sede territoriale, rappresentandole nei confronti delle autorità civili e ecclesiastiche;

128, alla
c) assistere le Associate, nel rispetto della loro autonomia, nelle trattative con gli organi territoriali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;

d) stipulare accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto delle Associate del territorio o di alcune di esse, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta, sempre nel rispetto della loro autonomia;

001, e)
e) contribuire alla formazione e crescita dei confratelli e delle consorelle;

13, e
f) promuovere, organizzare e coordinare i servizi di protezione civile, di emergenza sanitaria, sociale e di altre attività di volontariato, nel rispetto delle direttive dei competenti Ministeri o di altre istituzioni e organismi pubblici e privati, quali in particolare la Confederazione delle Misericordie d'Italia e la Federazione Toscana delle Misericordie, in uno spirito di massima collaborazione.

cluse delle
g) svolgere ogni diversa attività, secondaria e strumentale rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 117/2017.

tanta
3. Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato si avvale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, di ogni utile strumento.

delle
arteria
4. Il Comitato persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ETS/ODV che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

6. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie o strumentali.

cessive
bisogni
7. Il Comitato non risponde delle obbligazioni assunte dalle singole Associate. Le Associate rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte dal Comitato.

agosto
persone
Articolo 5 – Modalità per il raggiungimento degli scopi statutari

1. Il Comitato mira al raggiungimento dei propri scopi con l'apporto prevalente e gratuito dei volontari delle Associazioni aderenti, così come definiti e qualificati dall'art. 17, d.lgs. n. 117/2017. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfetario. I rimborsi sono erogati nei limiti previsti dall'art. 17, d.lgs. n. 117/2017.

tributi di
etto de
ito dell
confron
2. Per il proprio funzionamento può inoltre avvalersi di personale dipendente, collaboratori e professionisti. In particolare, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 6 - Ammissione delle associate

1. I requisiti per far parte del Comitato sono:

a) essere una Misericordia aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana;

b) avere sede legale nel territorio meglio individuato dall'art. 1 del presente Statuto;

c) non aderire ad enti di secondo livello concorrenti per finalità e scopo con il Comitato zonale stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 45, comma 4 dello Statuto della Confederazione Nazionale.

2. La perdita di uno di questi requisiti comporterà l'automatica esclusione dell'Associata dal Comitato zonale.

3. Le richieste di adesione, presentate con domanda inoltrata a mezzo di raccomandata a/r o PEC, saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, che provvede con decisione motivata nel rispetto del criterio di non discriminazione. La decisione negativa può essere appellata all'Assemblea entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

Articolo 7 - Appartenenza

1. L'appartenenza al Comitato impegna le Associate al rispetto dello Statuto, dei regolamenti, delle risoluzioni e di ogni altra decisione che sarà presa dagli organi del Comitato.

Articolo 8 - Perdita dello status di associata

1. Lo status di Associata si perde per:

a) recesso, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto al momento della ricezione della comunicazione da parte del Consiglio direttivo, fatti comunque salvi gli impegni già assunti dalla recedente o precedentemente deliberati dagli organi del Comitato;

b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi: perdita dei requisiti di appartenenza; grave e ripetuta contravvenzione alle regole statutarie ed alle delibere e alle decisioni degli organi del Comitato; indegnità;

c) perdita, per qualsiasi motivo, dello status di affiliata alla Confederazione Nazionale e/o alla Federazione Regionale.

2. La cessazione della qualifica di Associata non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno sociale in corso e non abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati; attribuisce diritto alcuno sul patrimonio del Comitato.

Articolo 9 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono conferiti nel Comitato all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
- b) sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, e delle associate.

Articolo 10 – Bilancio e proventi

1. Le tipologie di entrata sono:

- a) contributi ordinari annuali degli Enti Federativi, Confederativi e delle Associate;
- b) eventuali contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea delle Associate in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio;
- c) contributi di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre attività ed iniziative promosse dal Comitato nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti no-profit;
- f) proventi da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 117/2017.

2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascuno anno.

3. Entro il mese di marzo, il Consiglio direttivo, dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, i quali dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea delle associate entro il mese di aprile.

Articolo 11 – Organi associativi

1. Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea delle Associate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Comitato;
- d) il Collegio di controllo;
- e) il Collegio dei probiviri;
- f) la Commissione elettorale.



Articolo 12 – Gratuità e rappresentatività delle cariche

1. Qualsiasi carica associativa è svolta in maniera gratuita.
2. Il personale dipendente del Comitato, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e delle associate, o altri soggetti aventi con esse rapporti economici o portatori di interessi concorrenti con quelli del Comitato, non può ricoprire nessuna carica elettiva.

Articolo 13 – Assemblea delle associate

1. L'Assemblea – che è l'organo sovrano – è composta dai legali rappresentanti delle Associate o da un loro confratello, a cui sia stata conferita delega di rappresentanza in forma scritta.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato.

3. Ciascuna Associata dispone di un voto e può essere portatrice di una sola delega.

4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di dare al Presidente l'incarico di convocarla in sede ordinaria/straordinaria.

5. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un terzo delle Associate.

6. La convocazione avviene, con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante invio di lettera raccomandata a/r, PEC o altra forma di comunicazione a distanza in grado di provare il recapito del messaggio presso la sede delle Associate. La convocazione deve contenere: ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione.

7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma precedente con un preavviso di almeno cinque giorni.

8. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

9. L'Assemblea delle Associate, ai sensi dell'art. 25, d.lgs. n. 117/2017, possiede le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- c) approva il bilancio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità;

- e) delibera sull'esclusione degli associati, secondo le modalità previste nel presente Statuto;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10. In particolare, l'Assemblea delle Associate:

a) elegge i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio di Controllo;

b) approva il bilancio consuntivo, corredato dalle eventuali altre relazioni richieste dalla legge o dal presente statuto;

c) approva il bilancio preventivo;

d) esamina le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

e) delibera sulle modifiche del presente Statuto;

f) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i Regolamenti di esecuzione del presente Statuto e delibera sulle loro modifiche;

g) delibera sullo scioglimento, liquidazione e conseguente devoluzione dei beni del Comitato zonale delle Misericordie dell'Area aretina e ne dichiara l'estinzione;

h) nomina la Commissione Elettorale nell'anno precedente la scadenza delle cariche del Consiglio;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente statuto.

11. In sede ordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una delle Associate; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle Associate intervenute. Essa delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio di Controllo, nelle delibere concernenti il bilancio consuntivo e quello preventivo, non hanno diritto di voto.

12. In sede straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza dei tre quarti delle Associate. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle Associate.

13. L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

a) sulle modifiche allo Statuto;

b) sulla revoca dei componenti degli organi sociali;

c) sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

d) sullo scioglimento del Comitato, nominando i liquidatori e indicando i criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del relativo articolo del presente Statuto.

Articolo 14 - Composizione ed elezione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, eletti dall'Assemblea.

2. Ciascun ambito territoriale in cui è suddivisa l'area aretina - e cioè Area sanitaria di Arezzo, Area sanitaria del Valdarno, Area sanitaria della Valdichiana, Area sanitaria del Casentino e Area sanitaria della Valtiberina - contribuirà all'elezione del Consiglio con due rappresentanti effettivi e uno supplente. In particolare, l'Area sanitaria di Arezzo comprende il territorio dei seguenti Comuni: Arezzo, Subbiano, Capolona, Castiglion Fibocchi, Monte San Savino, Civitella della Chiana; l'Area sanitaria del Valdarno comprende i territori dei seguenti Comuni: Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Caviglia, Bucine, Pergine- Laterina, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco-Piandiscò; l'Area sanitaria della Valdichiana comprende il territorio dei seguenti Comuni: Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano, Marciano; l'Area sanitaria del Casentino comprende il territorio dei seguenti Comuni: Bibbiena, Poppi, Ortignano Raggiolo, Talla, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Pratovecchio Stia, Castel San Niccolò, Montemignaio; l'Area sanitaria della Valtiberina comprende il territorio dei seguenti Comuni: Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo.

3. Il Presidente è eletto della stessa Assemblea, nello stesso giorno, subito dopo lo scrutinio dei voti per i consiglieri e la loro proclamazione. Il Presidente è scelto tra i membri effettivi del Consiglio appena eletto. Il membro supplente dell'Area sanitaria dalla quale proviene il Presidente, a seguito dell'elezione di quest'ultimo, viene proclamato membro effettivo.

4. Il Consiglio è composto da:

- a) il Presidente del Comitato;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- e) otto membri consiglieri

f) partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Correttore che è nominato dall'Ordinario Diocesano di Arezzo su proposta del Consiglio direttivo.

5. Sono eleggibili alla carica di Consigliere i legali rappresentanti delle Associate, i membri del loro organo di gestione, normalmente denominato Magistrato, nonché quelli del Collegio dei probiviri. Sono altresì eleggibili coloro che sono stati candidati ufficialmente dall'organo di gestione della Misericordia d'appartenenza, tramite una delibera adottata all'unanimità e revocabile con le stesse modalità.

6. Non sono eleggibili soggetti che rivestono cariche pubbliche elettive a qualunque livello.

7. Il Consiglio dura in carica 4 anni.

8. Qualora, durante il mandato, un Consigliere cessi dalla sua funzione oppure perda l'elettorato passivo di cui al precedente comma 5, gli subentrerà il primo dei non eletti nell'Area sanitaria rappresentanza il quale sia tuttora eleggibile, ovvero, qualora nella lista non ci fossero più soggetti titolari

di elettorato passivo, si provvederà ad elezioni suppletive. Il subentro è deliberato dal Consiglio stesso ed ha effetto immediato.

9. Qualora il Presidente venga meno durante il mandato per qualunque ragione o perda l'elettorato passivo di cui al precedente comma 5, si procederà, entro 15 giorni, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente a norma del comma 3.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio è organo che sovrintende al governo e all'amministrazione del Comitato e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle associate.

2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea delle Associate.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Vicepresidente e il Segretario;
- b) delibera sulle domande di ammissione al Comitato in conformità all'articolo 6 del presente Statuto;
- c) nomina e revoca i rappresentanti del Comitato presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo di rilevanza locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, scegliendo i medesimi tra i confratelli e le consorelle facenti parte delle Associate che siano in possesso dei requisiti necessari a seconda dei vari settori di attività.
- d) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione;
- e) delibera ogni anno sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
- f) approva i programmi di attività e dà esecuzione alle delibere e agli indirizzi adottati dall'Assemblea;
- g) redige e approva i regolamenti di organizzazione;
- h) cura gli interessi del Comitato anche di fronte alle autorità amministrative e giurisdizionali; delibera sulle liti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in giudizio;
- i) adotta provvedimenti motivati di sospensione nei confronti delle Associate, nel caso di gravi violazioni degli obblighi imposti o derivanti dal presente Statuto o dalla legge, assicurando un previo ed adeguato contraddittorio;
- l) esperisce il tentativo di conciliazione delle controversie sorte fra le Associate, previo idoneo contraddittorio;
- m) esercita ogni altro atto di ordinaria amministrazione;
- n) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 16 – Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce ogni anno entro il trenta di marzo per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea delle Associate per l'approvazione entro il 30 aprile.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, almeno ogni due mesi per analizzare e monitorare la promozione, gestione e indirizzo delle attività svolte dal Comitato.

3. Il Consiglio può essere altresì convocato in ogni tempo, su istanza del Presidente oppure su richiesta motivata di almeno tre dei suoi membri.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, degli argomenti da trattare. L'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Esso è inviato ai vari membri presso la sede legale dell'Associazione di appartenenza, mediante lettera raccomandata a/r, PEC o qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza in grado di provare il recapito del messaggio.

5. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.

6. Il Consiglio si riunisce presso una delle sedi operative del Comitato, ovvero nel diverso luogo scelto dal Presidente.

7. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

8. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. Gli astenuti sono computati al fine del calcolo della maggioranza. A parità di voti, la proposta si considera respinta.

9. Le delibere del Consiglio sono portate a conoscenza delle Associate mediante raccomandata a/r, PEC o altro strumento di comunicazione a distanza in grado di fornire prova del recapito del messaggio entro 7 giorni dalla loro emanazione. Entro 7 giorni dalla presa visione, un terzo delle Associate può richiedere motivatamente la convocazione dell'Assemblea per l'analisi della delibera; essa viene convocata ai sensi dell'articolo 13, comma 7. In tale seduta l'Assemblea può chiedere, deliberando a maggioranza assoluta e con specifica motivazione, che il Consiglio adotti una nuova delibera in materia. Il Consiglio può adottare nuovamente il medesimo atto, fornendo adeguata motivazione alla luce dei rilievi sollevati dall'Assemblea.

Articolo 17 – Presidente del Comitato

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Comitato nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e può stare in giudizio, previa, in quest'ultimo caso, delibera del Consiglio Direttivo. Esso compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno. Svolge le funzioni di coordinamento rappresentando imparzialmente gli interessi di tutte le Misericordie.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio, curando che vengano redatti regolari verbali e che la data di attuazione alle delibere assunte.



3. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni il Comitato nei riguardi sia delle singole Associate che di terzi.

4. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vicepresidente, o in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

5. La stessa persona può ricoprire la carica di Presidente al massimo per due mandati consecutivi.

Articolo 18 - Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Il Segretario ha le seguenti funzioni e attribuzioni:

- redige i verbali del Consiglio, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro eventualmente costituiti;

- è consegnatario dei documenti e dell'archivio del Comitato;

- cura la corrispondenza insieme al Presidente;

- collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

3. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio anche tra persone esterne al Consiglio stesso. In tali casi non potrà avere voto deliberativo, ma solamente voto consultivo.

Articolo 19 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alle Confraternite associate.

2. Non sono eleggibili soggetti che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

4. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

5. In particolare il collegio dei Probiviri:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo del Comitato e, in particolare, può verificare la conformità delle deliberazioni del Consiglio alle norme statutarie e ai regolamenti, d'ufficio o su iniziativa della maggioranza assoluta dell'Assemblea;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dalle Consorelle contro le decisioni vincolanti nei loro confronti nonché contro i provvedimenti di sospensione irrogati dal Consiglio nei loro confronti;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio;

e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

f) sostituisce l'opera del Consiglio qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione;

6. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio.

7. Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.

8. Il Collegio decide equitativamente con pronunce motivate.

Articolo 20 - Commissione elettorale ed elezioni del consiglio

1. La Commissione elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da cinque membri, appartenenti rispettivamente ai 5 ambiti territoriali, e scelti fra membri delle Associate ed ha il compito di:

a) redigere cinque liste di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, rispettivamente per i cinque ambiti territoriali, contenente ciascuna un numero di almeno 6 membri;

b) redige la lista di 6 Confratelli per l'elezione del Collegio di Controllo, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti;

c) redige la lista di 6 Confratelli per l'elezione del Collegio dei probiviri, di cui i primi tre verranno eletti probiviri effettivi, mentre gli altri saranno eletti probiviri supplenti.

d) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea elettorale;

e) accerta la regolarità delle deleghe;

f) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse;

g) proclama gli eletti alle diverse cariche.

2. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente del Comitato il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

3. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Associata avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste, purché titolari di elettorato passivo.

4. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Consiglio Direttivo, tre voti per il Collegio di Controllo e tre voti per il Collegio dei proibiviri.

5. Al termine delle operazioni elettorali per l'elezione del Consiglio, si procede allo scrutinio dei voti per i consiglieri. Risulteranno eletti coloro che otterranno la maggioranza delle preferenze in ciascuna Area sanitaria fino a concorrenza delle cariche. La Commissione procederà immediatamente alla proclamazione degli eletti, i quali entreranno nel pieno delle funzioni per effetto di tale proclamazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 9

6. Nel corso della medesima Assemblea, si procederà poi ad eleggere il Presidente del Comitato tra gli undici consiglieri eletti. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. Al termine delle operazioni elettorali, si procederà allo scrutinio dei voti. Risulterà eletto colui che otterrà la maggioranza dei voti validi che verrà immediatamente proclamato dalla Commissione elettorale.

7. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

8. Il Presidente della Commissione Elettorale comunica alle Associate, per raccomandata a/r, PEC o altro strumento di comunicazione a distanza che provi il recapito del messaggio, l'esito delle votazioni; convoca gli eletti nei vari organi entro 7 giorni per la prima riunione.

9. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma. La Commissione Elettorale si esprimerà entro i successivi 3 giorni. La presentazione di eventuali ricorsi non condiziona l'entrata in carica degli eletti, che decadranno dal loro ufficio solo in forza della decisione adottata dalla Commissione elettorale in accoglimento delle doglianze.

10. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi del Comitato, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione saranno annullate.

Articolo 21 - Collegio di controllo

1. Il Collegio di Controllo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli delle Associate, i quali devono essere in possesso di adeguati titoli professionali. Ad essi si applica l'art. 2399, Codice civile. Almeno uno di essi deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile.

2. Il Collegio nella prima riunione dopo l'elezione nominerà al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati o dei revisori ufficiali dei conti.

3. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

5. L'Organo di controllo esercita il controllo contabile.

6. Ferme restando le competenze del Collegio dei Probiviri, esso vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Se dovessero ricorrere i requisiti previsti dall'art. 31, d.lgs. n. 117/2017, il Comitato procede alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 – Riconoscimento personalità

1. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Presidente del Comitato è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita l'Assemblea ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori del Comitato.

2. Il patrimonio in dotazione dell'Associazione è di almeno 15.000 Euro ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 117/2017.

Articolo 23 – Rinvio

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, dalle disposizioni – non incompatibili con le precedenti – dello Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia si osservano le norme del Codice del terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) e, in quanto compatibili, del codice civile.

Articolo 24 – Norme transitorie

1. Le modifiche al presente Statuto approvate nel secondo semestre del 2018 per adeguarlo al d.lgs. n. 117/2017 non importano la decadenza e il conseguente rinnovo degli Organi associativi in carica i quali termineranno il loro mandato alla scadenza originariamente prevista, non essendo stata apportata alcuna modifica quanto ai meccanismi elettorali, ai requisiti elettorali e alle modalità di scelta degli stessi.

2. In particolare, il Collegio dei Sindaci revisori in carica al momento dell'approvazione delle suddette modifiche, se rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge e da questo Statuto nella versione aggiornata, continua ad operare come Collegio di Controllo. Il suo mandato terminerà alla scadenza originariamente prevista per il Collegio dei Sindaci revisori.

Pello Cowell



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, SI RILASCIA PER USO
CONSENTITO DALLA LEGGE.

MONTEVARCHI, 29 gennaio 2019

[Handwritten signature]



e e
oni
vo,

che
zie

lla

il
il
hel

n.

lle
to
re

n.
li
ia

ce
a,
ce

